## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Umbria, 2 dicembre 1993, n. 464.

Nel nuovo sistema elettorale introdotto dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in presenza di un voto a una lista e a un candidato di lista diversa, è valido il voto alla lista e invalida la preferenza.

## Omissis.

Rileva il Collegio – richiamando integralmente le considerazioni già esposte nella sentenza parziale n. 382 del 1993 – che, nel nuovo sistema di elezione del sindaco e del Consiglio comunale di cui alla L. 25 marzo 1993 n. 81, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (come nella specie), ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (art. 6 comma 3); rileva altresì che il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e che ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno (art. 7 comma 2).

Appare quindi incontrovertibile che, in presenza di segno sul contrassegno di lista, il voto vada correttamente attribuito alla lista medesima, restando invalida esclusivamente l'espressione di preferenza per candidato di altra lista, non consentita dall'art. 7 comma 2 cit.

Ciò anche alla luce del disposto dell'art. 64 primo comma t.u. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui la validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Omissis.